

Carceri e sistema penitenziario – collaboratori di giustizia – accertamento della condotta collaborativa ai sensi dell'art.58ter L. 354/1975 - istanza autonoma rispetto alla richiesta di beneficio penitenziario – inammissibilità.

(Trib.Sorv.Torino,ord.22.11.05,n.5390/05RG)

(..)

nel procedimento di sorveglianza relativo a:

RICONOSCIMENTO STATUS COLLABORATORE DI GIUSTIZIA

PROMOSSO da V. G.

nato a il

Detenuto Casa Circondariale di ;

in espiazione pena di cui a: Sentenza Corte Appello Napoli dd. 13.12.1999;

DIFESO da Avv.to come in atti;

VISTO il parere come da verbale _____del P.G.;

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

O S S E R V A

Ritiene il Collegio che la domanda formulata da V. G. di essere riconosciuto collaboratore di giustizia ai sensi dell'art. 58-ter OP sia inammissibile perché, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "La qualità di collaboratore di giustizia a norma dell'art. 58-ter della Legge 26.7.1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al riconoscimento di una situazione assimilabile a uno status e indipendente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo di reato, ma deve essere invece accertata all'interno del procedimento attivato dalla richiesta di uno di detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione ex art. 58-ter, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall'art. 4-bis della stessa legge (Sez. I, 13 febbraio 1997, Guidali; Cass. I, 18 gennaio 1999 n. 5885)".

Nella fattispecie, V.G. svolge avanti a questo Tribunale la sola istanza ex Art. 58-ter OP e, pertanto, questa dovrà essere dichiarata inammissibile.

P. Q. M.

VISTI gli Artt. 58-ter della L. 26.7.1975, n. 354, 677 e segg. del c.p.p.;

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'istanza.

Torino, così deciso il 22.11.2005